

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: xxx /Vodafone Italia xxx.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom incaricato della redazione del presente atto*

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO l' "Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

DELIBERAZIONE
n. 68 del 14 novembre 2018

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA l’istanza GU14 n. 425 del giorno 10 ottobre 2016 con cui il Sig. xxx chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia xxx (di seguito, per brevità, Telecom Italia) e Vodafone Italia xxx (già Teletu xxx, di seguito, per brevità, Vodafone, già Teletu) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il “Regolamento”);

VISTA la nota dell’ 11 ottobre 2016 con cui questo Ufficio comunicava alle parti, ai sensi dell’articolo 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e, con successiva nota del 21 febbraio 2017, le invitava a presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data 27 marzo 2017;

CONSIDERATO che nel corso dell’udienza del 27 marzo 2017, l’Ufficio del CoReCom, ai sensi dell’art. 16 comma 6 dell’allegato A della Delibera 173/07/CONS, prendeva atto dell’accordo transattivo intercorso tra la parte istante e Telecom Italia xxx e quindi, dichiarando chiuso il contenzioso, contestualmente archiviava l’istanza nei confronti di Telecom Italia;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, titolare di un contratto residenziale sull’utenza n. 0577 926xxx, lamenta la mancata attivazione del servizio ADSL con società Telecom Italia, nelle more del passaggio da Vodafone (già Teletu), nonché il ritardo nell’attivazione del servizio di CPS.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- l’istante titolare di un contratto con l’operatore Teletu di fornitura del servizio voce in modalità “*Carrier Pre Selection*” (CPS) e del servizio ADSL, “*dopo aver ricevuto un’offerta allettante per il rientro in Telecom sulla propria utenza fissa, si recò nel centro Tim di zona per avere delucidazioni in merito*”;
- presso il punto vendita TIM aderiva ad un’offerta “*denominata Fidelity, che comprendeva voce e ADSL a 29 euro al mese*” e che prevedeva l’erogazione dei servizi voce e ADSL con un unico operatore, Telecom Italia;
- riceveva la fattura di Telecom Italia n. RL03614470 del 6 agosto 2015 di attivazione dell’abbonamento “Voce”;
- l’attivazione del servizio ADSL con Telecom Italia non avveniva, nonostante le molteplici segnalazioni ad entrambi i gestori contattati tramite i rispettivi *call center*; rispondevano attribuendosi vicendevolmente la responsabilità per la mancata migrazione;

- in data 22 ottobre 2015, per il tramite dell'Associazione Federconsumatori, inviava reclamo a mezzo e-mail a Telecom Italia, con il quale chiedeva la *“sovrascrittura dell’adsl”*, in quanto continuava *“ad avere due operatori sulla propria linea”*;

- alla segnalazione REF 034645 inoltrata a Vodafone (già Teletu) riceveva una risposta del 30 ottobre 2015 a mezzo e-mail, con la quale veniva indicato di rivolgersi all'operatore Telecom Italia che doveva attivare il servizio ADSL; precisava che dal portale non emergevano richieste da parte di quest'ultimo operatore;

- in data 19 agosto 2016 inviava, a mezzo raccomandata A/R, a Vodafone (già Teletu), ricevuta da quest'ultimo operatore in data 23 agosto 2016, una lettera di recesso contrattuale, con la quale chiedeva *“la cessazione della linea voce e preselezione automatica e ADSL sul numero 0577-926xxx”*;

- il servizio di preselezione automatica non veniva disattivato da Vodafone (Teletu), nonostante la disdetta.

In data 14 luglio 2016 la parte istante esperiva nei confronti degli operatori Telecom Italia e Vodafone Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) la *“risoluzione problematiche tecniche”*;
- ii) l' *“indennizzo da quantificare in sede conciliativa”*;
- iii) il *“rimborso di quanto pagato e non dovuto”*;
- iv) le *“spese di procedura”*.

In data 7 febbraio 2016 l'istante faceva pervenire documentazione integrativa oltre i termini previsti ed in quanto tale irricevibile.

2. La posizione degli operatori.

La società Telecom Italia in sede di udienza, ha concluso un accordo transattivo con l'utente che, per l'effetto, ha acconsentito all'estromissione dell'operatore dal procedimento.

La società Vodafone, in data 10 novembre 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha dedotto che *“parte istante lamenta la mancata migrazione della propria utenza telefonica, da Vodafone a Telecom. Ebbene nei processi di migrazione è palese che la fase di perfezionamento della migrazione, ossia la fase 3, spetta all'operatore Recipient, in questo caso Telecom. Vodafone ha quindi correttamente espletato la fase 2 che appunto, resta di competenza dell'operatore donating”*.

L'operatore ha, inoltre, rappresentato che *“la delibera 274/07/Cons, pone a carico dell'operatore Recipient, nella specie Telecom, l'attività di trasmettere la richiesta di migrazione alla divisione rete dell'operatore notificato comunicando la DAC con il cliente”*, precisando, peraltro, che *“Telecom è l'unica legittimata ad intervenire sulle linee telefoniche di sua esclusiva proprietà per ogni operazione*

relativa alle attivazioni, cessazioni, nonché agli interventi telefonici al ripristino della linea telefonica. I contratti di telefonia stipulati da gestori diversi da Telecom, infatti, in ragione dell'esclusiva proprietà che quest'ultima ha sulle linee telefoniche, generano, tra l'altro, un rapporto tra il nuovo gestore e Telecom, avente ad oggetto la materiale locazione delle linee telefoniche utilizzate per l'adempimento del nuovo contratto di somministrazione sottoscritto. La Telecom, pertanto, oltre a gestire direttamente le attivazioni e le disattivazioni relative alle altre società concorrenti, è tenuta, dunque, ad intervenire per la risoluzione di guasti relativi alle proprie linee e comunque per i disservizi che non sono di competenza degli altri operatori. Peraltro, Telecom, è la sola capace di assegnare e disporre dei numeri telefonici".

L'operatore ha concluso che *"Vodafone non ha alcuna responsabilità nella vicenda che ci occupa"*.

In ordine *"alla richiesta di rimborso degli importi - a suo dire – illegittimamente pagati"*, l'operatore ha rilevato *"che le richieste di rimborso delle somme versate, devono essere supportate da idonea documentazione attestante il pagamento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 2967 C.C.. Inoltre l'istante non indica quali sarebbero le fatture di cui appunto chiede il rimborso."*

Alla luce di quanto esposto, le richieste avanzate in questa sede non potranno essere accolte in quanto generiche ed indimostrate".

Infine l'operatore ha evidenziato che, *"appurata l'assenza di prova della contestazione e l'assenza di responsabilità in capo a Vodafone, in ordine agli indennizzi richiesti è opportuno richiamare la disciplina generale della Carta del Cliente, conosciuta dall'istante al momento della sottoscrizione del contratto e delle relative condizioni generali per i contratti Vodafone"*, nella quale *"vengono individuati limiti quantitativi al risarcimento del danno. Tale previsione costituisce clausola penale nella quale viene contenuto l'ammontare del risarcimento nell'ambito quantitativo previsto dalla convenzione contrattuale. E' una pattuizione accessoria intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e non ha solo la funzione di attuare una liquidazione e forfetaria del danno ma anche di prevedere una limitazione convenzionale (Cass. 6 maggio 1980 n. 3443), può essere considerata come una predeterminazione consensuale alla quale è anche associata una funzione indennitaria. La penale, in altri termini, configura, infatti, una liquidazione preventiva ed onnicomprensiva dei danni da inadempimento (o da ritardo nell'adempimento) concordata dalle parti"*.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che:

- le richieste *sub i), ii), iii) e iv)*, per la parte in cui le stesse sono rivolte all'operatore Telecom Italia, non possono formare oggetto di pronuncia, per effetto della rinuncia al procedimento, nei confronti di detto operatore, formalizzata dall'istante in sede di udienza.
- la domanda *sub i)* volta ad ottenere la *"risoluzione problematiche tecniche"* esula dalle competenze di questo Corecom, atteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento, l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità;
- le richieste *sub ii)* e *sub iii)*, nonostante la sostanziale genericità della loro formulazione saranno ricondotte all'oggetto della presente disamina ed interpretate, in un'ottica di *favor utentis*, in conformità

DELIBERAZIONE
n. 68 del 14 novembre 2018

di quanto statuito con le “Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS) secondo cui anche le istanze inesatte o imprecise, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare.

Pertanto la presente disamina avrà ad oggetto la ritardata attivazione del servizio voce e la mancata attivazione del servizio ADSL con Telecom Italia, nonché alla ritardata lavorazione del recesso contrattuale.

Ciò premesso, la richiesta *sub iii)*, volta ad ottenere il “rimborso di quanto pagato e non dovuto” è meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

L’istante lamenta il prosieguo della fatturazione da parte dell’operatore Teletu, laddove l’operatore sul punto nulla a dedotto in merito alla fatturazione avvenuta oltre la disdetta. Privata di pregio è la considerazione del gestore che rappresenta l’assenza della prova dei pagamenti delle fatture, in quanto l’utente ha allegato come documentazione i pagamenti.

In *primis* va richiamato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Questo principio generale deve essere letto alla luce delle Condizioni Generali di Contratto Vodafone secondo le quali, “*Il Cliente può recedere dal contratto in ogni momento mediante raccomandata a/r oppure mediante email PEC da inviarsi all’indirizzo vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it,,,(omissis).... Il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata o dell’email PEC*”.

Nel caso di specie, l’operatore Vodafone (già Teletu) ha ricevuto una lettera di recesso a mezzo raccomandata A/R, con cui l’istante comunicava la propria volontà di recedere dal contratto in essere in data 23 agosto 2016. Pertanto il contratto deve ritenersi risolto a far data dal 23 settembre 2016, decorsi cioè 30 giorni dalla ricezione della disdetta.

In assenza di controdeduzioni e documentazioni idonee ad escludere la propria responsabilità, è evidente che Vodafone non ha gestito la richiesta di recesso nei tempi previsti dalle Condizioni Generali del Contratto né ha dimostrato di aver adeguatamente informato l’utente delle difficoltà incontrate e di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli incontrati, dimostrando il compimento di tutte le attività a proprio carico. (Deliberazioni Corecom Toscana n. 45/2014, n. 160/2015 e n. 22/2018)

Pertanto, in parziale accoglimento della richiesta dell’istante *sub iii)*, l’istante ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa con riferimento al periodo successivo alla data del 23 settembre 2016 (data di efficacia del recesso contrattuale) fino a conclusione del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Viceversa la domanda d’indennizzo dell’istante *sub ii)* per la ritardata attivazione dei servizi con Telecom Italia non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente occorre osservare che la controversia verte sulla ritardata/mancata migrazione dei servizi voce e ADSL sull’utenza *de qua* dall’operatore all’operatore Telecom Italia; nessun altro disservizio o disagio risulta descritto o segnalato dall’istante, se non quello relativo alla

ritardata/mancata attivazione dell'offerta sottoscritta con la società Telecom Italia che, in sede di udienza di conciliazione, ha raggiunto un accordo con l'istante.

A tal riguardo, occorre fare riferimento alla Delibera Agcom n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 che ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. L'articolo 17 bis della delibera n. 274/07/CONS prevede, in linea generale, che sia l'operatore *recipient* a raccogliere la manifestazione di volontà da parte dell'utente per poi attivare il dialogo tecnico con l'operatore *donating*. In particolare, la complessa normativa citata suddivide la migrazione in 3 fasi, nell'ambito di ciascuna delle quali sono dettagliatamente indicati gli adempimenti che devono essere assolti dagli operatori coinvolti (definiti *donating*, cioè l'operatore presso il quale è attiva l'utenza da migrare; e *recipient*, cioè l'operatore verso il quale l'utente intende migrare). In particolare, nella "fase 1" l'utente aderisce ad una offerta commerciale del *recipient* e gli comunica il proprio codice di migrazione, precedentemente fornitogli dal *donating*. Nella "fase 2" il *recipient* trasmette la richiesta di passaggio al *donating* e quest'ultimo procede alle verifiche (formali e tecniche, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal *recipient*), fornendo l'esito delle stesse al *recipient* entro 5 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali si applica comunque il silenzio assenso; nei casi specificati dalla normativa, il *donating* può inviare, entro lo stesso termine di 5 giorni, un KO. Nella "fase 3" il *recipient*, ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del *donating*, processa la migrazione entro la DAC (data attesa consegna) precedentemente concordata con il cliente; nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO (impossibilità tecnica a fornire il servizio: ad es. per irreperibilità cliente, o problemi di rete), concordando, in tal caso, una nuova DAC (rimodulazione).

Con riferimento alla contestazione circa la ritardata attivazione del servizio voce con Telecom Italia, occorre evidenziare che l'utenza n. 0577 926xxx non è stata oggetto di alcuna portabilità, in quanto su di essa era attivo un servizio di preselezione automatica. Il disservizio di cui si duole l'istante è rappresentato dalla doppia fatturazione ricevuta relativamente al servizio fonia a partire dalla fattura di Telecom Italia n. RL03614470 del 6 agosto 2015, conseguente all'attivazione dell'abbonamento "Voce". Tale problematica è dipendente dall'attivazione del contratto di Telecom Italia, in quanto è onere del *recipient* la comunicazione attinente alle varie fasi della migrazione, nonché dell'eventuale necessità di disdire un servizio di CPS attivo con il precedente gestore. Sul punto vale la pena rilevare, in proposito, che non risultano agli atti disdette inviate a Vodafone (già Teletu) del servizio CPS, anteriori a quella sopracitata ricevuta dall'operatore in data 23 agosto 2016.

Con riferimento alla mancata attivazione del servizio ADSL; nel caso di specie, nell'ambito del quadro normativo sopra richiamato, trova conferma quanto dedotto da Vodafone, nella memoria difensiva in atti, circa la correttezza del proprio operato che si esaurisce nell'espletamento della "fase 2 che appunto, resta di competenza dell'operatore donating". Sul punto deve evidenziarsi che, dalla documentazione al fascicolo, è emerso che gli ordinativi di attivazione ADSL del 5 agosto e 21 settembre 2015 sono stati difatti annullati per "KO Delivery" ("impedimenti tecnici ad effettuare la migrazione"). I KO notificati attengono alla c.d. fase 3 e, quindi, ad impedimenti tecnici indipendenti dalla condotta dell'operatore *donating*, che non ha alcuna responsabilità nel perfezionamento della procedura di migrazione.

Ciò stante, atteso che alcuna ulteriore indagine può essere compiuta in riferimento all'attività poste in essere dall'operatore *recipient* che, come detto, non è parte del procedimento, la relativa richiesta di indennizzo nei confronti dell'operatore Vodafone non può trovare accoglimento.

DELIBERAZIONE
n. 68 del 14 novembre 2018

Infine, con riferimento alla richiesta *sub iv)* si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 24 luglio 2018, con il quale, a seguito della temporanea assenza della Dott.ssa Cinzia Guerrini, è stato individuato il Dott. Luciano Moretti, dirigente del Settore "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Garante dei detenuti e all'Autorità per la partecipazione" quale dirigente sostituto per le funzioni e attività inerenti il Corecom;

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti svolta su proposta del Presidente nella seduta del 14 novembre 2018;

D E L I B E R A

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 18 ottobre dal Sig. xxx nei confronti dell'operatore Vodafone Italia xxx, che detto operatore provveda:

1) a regolarizzare la posizione amministrativa della parte istante mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa con riferimento al periodo successivo alla data del 23 settembre 2016 (data di efficacia del recesso contrattuale) fino a conclusione del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

2) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 1) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE
n. 68 del 14 novembre 2018

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Enzo Brogi